

Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. .../2020 promossa da:

U.B. SPA, con sede legale a B. (C.F./P. IVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv...., con elezione di domicilio in VIA..., nello studio dell'avv....;

ATTORE

contro

S.F., nato il (...) a Z. (B.) (C.F. IVA (...)), e P.M., nata il (...) a B. (C.F. (...)), non costituiti;

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione, regolarmente notificato il 15/01/2020, U.B. S.P.A. ha convenuto in giudizio i coniugi S.F. e P.M. mediante azione revocatoria ordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dell'immobile di proprietà degli stessi per quota di un mezzo ciascuno: IN COMUNE DI ..-corpo di fabbrica costituito da appartamento sviluppantesi su due piani (terra e primo), con annessi vano ripostiglio in corpo staccato a piano terra, cantina e ripostiglio al piano seminterrato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati, al foglio (...), con le particelle: (...) sub. (...) graffata con la particella (...), via S. n. (...), piano S1-T-1, categoria (...), classe (...), vani 12,5 R.C. Euro 1.097,47; (...) sub. (...), via S. n. (...), piano S1, categoria (...), classe (...), metri quadri 35, R.C. Euro 65,07; porzione di area adibita a strada di accesso e giardino, censita al Catasto dei Terreni, al foglio (...), con la particella: (...), sem irr arb di ettari 00, are 1, centiare 80, R.D. Euro 2,14, R.A. Euro 1,39, il tutto con ogni relativa accessione e pertinenza ed avente i seguenti confini, in unico corpo, in senso orario: particelle (...), (...), (...), (...), (...) e (...). Il fondo patrimoniale è stato costituito con atto a rogito datato (...), n. (...) Rep. e n. (...) Racc., del Notaio dott. M.R. di B., trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Bergamo il 17.11.2016, ai nn. 51241 Reg. Gen. e 34100 Reg. Part. La revocatoria è richiesta a fronte di un credito vantato dalla banca

attrice nei confronti di S.F. e P.M. per complessivi € 1.924.037,64 risultanti da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. 5225/2017 Ing. del 13/12/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. n. 7 fascicolo attore). Il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza della garanzia rilasciata dai convenuti in due atti di concessione di mutuo (doc. n. 4 e n. 5 fascicolo attore) a favore della società S.A. S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 15/06/2017 (doc. n. 3 fascicolo attore).

I convenuti S.F. e P.M., nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci al prima udienza del 15/12/2020.

Nella medesima udienza del 15/12/2020 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria.

In data 21/12/2020 la causa è stata assegnata al sottoscritto Giudice.

Il sottoscritto Giudice con ordinanza del 19/01/2022 (successiva a trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 convertito in L. del 17 luglio 2020, n. 77) ha trattenuto la causa per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, in quanto non richiesti dall'attore.

1 - Nel merito della causa, vanno richiamati i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.

A riguardo la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; l'atto è perciò soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, 1 comma n. 1), c.c. qualora ne ricorrano le condizioni (così Cass. Civ. sez. VI - III Ordinanza del 10/02/2015 n.2530; Cass. Civ. sez. I del 08/08/2013 n. 19029; Cass. Civ. sez. III del 07/10/2008 n. 24757).

In particolare la scientia damni, vale a dire la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, è costituita dalla previsione di un mero danno potenziale, e rimangono invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così Cass. Civ. sez. III del 30/06/2015 n. 13343).

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata la garanzia in relazione al debito del debitore principale, gli atti dispositivi del garante (nella specie, la costituzione di un fondo patrimoniale dell'immobile di proprietà) successivi alla prestazione della garanzia, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del garante di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).

L'acquisto della qualità di debitore da parte del garante nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (in tal senso Cass. Civ. sez. VI - III Ordinanza del 09/10/2015 n. 20376; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2011 n. 3676; Cass. Civ. sez. III del 29/01/2010 n. 2066; Cass. Civ. sez. III del 09/04/2009 n. 8680).

"In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici" (Cass. Civ. n. 27546 del 30/12/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n. 17327 del 17/08/2011; Cass. Civ. n. 15257 del 06/08/2004, Cass. Civ. n. 7452 del 05/06/2000; Cass. Civ. n. 6272 del 10/07/1997)

"In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni" (Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ. n. 11916 del 21/09/2001); e rimangono invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così Cass. Civ. sez. III del 30/06/2015 n. 13343).

In relazione all'eventus damni per esperire l'azione revocatoria non occorre la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (per es. a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso, per es. in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile, come la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di proprietà dei coniugi, che determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Cass. Civ. Sez. III n. 1896 del 09/02/2012, Cass. Civ. sez. III del 07/10/2008 n. 24757; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2007 n. 3470; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2007 n. 966).

In tale ultimo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. Civ. sez. II del 27/03/2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).

2 - Applicando i sopra esposti principi al caso oggetto della presente decisione, va osservato che U.B. S.P.A. ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. 5225/2017 Ing. del 13/12/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. n. 7 fascicolo attore).

La documentazione prodotta è ampiamente sufficiente a ritenere idonea la legittimazione del creditore a proporre l'azione revocatoria sulla base del credito litigioso portato dal decreto ingiuntivo.

Infatti "la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione" (in motivazione Cass. Civ. Ordinanza sez. III-VI n. 4212 del 19/02/2020).

3 - Quanto alla scientia damni, va osservato che i coniugi S.F. e P.M., conferendo volontariamente nel fondo patrimoniale il bene immobile di cui erano proprietari, hanno certamente avuto la consapevolezza di pregiudicare le ragioni della banca creditrice, posto che con detto atto dispositivo hanno fatto venire meno la garanzia patrimoniale generica del creditore costituita, a norma dell'art. 2740 c.c., dall'intero patrimonio del debitore.

Anche l'elemento oggettivo dell'eventus damni è certamente sussistente, atteso che con l'atto dispositivo i convenuti hanno vincolato il patrimonio dei debitori S.F. e P.M. ai bisogni della famiglia, come previsto dagli artt. 169 e 170 c.c., così rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito della U.B. S.P.A., a causa della infruttuosità di una possibile futura azione esecutiva, stante il divieto di cui all'art. 170 c.c.

A riguardo era preciso onere probatorio dei convenuti S.F. e P.M. indicare gli eventuali ulteriori beni di loro proprietà, che potevano costituire la garanzia patrimoniale a favore del credito allegato dalla banca creditrice, in luogo dei beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale.

Ne consegue che detta operazione di conferimento del bene immobile in fondo patrimoniale è revocabile a norma dell'art. 2901 c.c.

In conclusione la domanda attorea è meritevole di accoglimento.

A norma dell'art. 2655 c.c. la sentenza va annotata in margine alle trascrizioni dell'atto revocato.

4 - Quanto all'intervento volontario di B.B. S.P.A., cessionario del credito vantato dall'attore U.B. S.P.A., detto intervento va ritenuto ammissibile.

I.B.B. S.P.A. ha depositato l'estratto della G.U. n. 35 del 23/03/2021, nel quale viene data comunicazione della cessione dei crediti da parte di U.B. S.P.A. (doc. D fascicolo terzo intervenuto).

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente al fine di provare la cessione dei crediti, in quanto, ai sensi dell'art. 58, comma 4 TUB, tale adempimento pubblicitario produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.

Infatti "nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla "Gazzetta Ufficiale" sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale"" (Cass. Civ. ord. 08/10/2010 n. 20914).

B.B. S.P.A. ha dichiarato di intervenire in giudizio quale successore a titolo particolare della parte attrice nel credito che costituisce il presupposto della presente azione revocatoria.

A riguardo l'art. 111 c.p.c. stabilisce che, se nel corso del processo si trasferisce in diritto controverso per atto tra vivi, il processo prosegue fra le parti originarie. Tuttavia è sempre consentito al successore a titolo particolare di intervenire nel processo, e in ogni caso la sentenza emessa fra le parti originarie spiega i suoi effetti anche contro o a favore del successore a titolo particolare.

Quindi B.B. S.P.A. è intervenuto nella medesima posizione processuale dell'attore U.B. S.P.A.

5 - Le spese e competenze di causa di parte attrice U.B. S.P.A., e per essa quelle della sua cessionaria B.B. S.P.A., seguono la soccombenza di parti convenute S.F. e P.M., in solido fra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in mancanza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta, in conformità al D.M. del 10 marzo 2014 n. 55 (valore controversia € 1.924.037,64, sulla base del credito per cui si procede - Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402), in € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, (nulla per la fase istruttoria che non si è svolta ed € 5.000,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 10.602,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 1.713,00 per rimborso spese anticipate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

1 - in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di U.B. S.P.A. e del suo successore a titolo particolare B.B. S.P.A., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale formalizzato con rogito datato (...), n. (...) Rep. e n. (...) Racc., del Notaio dott. M.R. di B., trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Bergamo il 17.11.2016, ai nn. ...Reg. Gen. e ... Reg. Part., stipulato dai coniugi S.F., c.f. (...), nato a Z. il (...) e P.M., c.f. (...), nata a B. il (...), avente a oggetto i seguenti beni di proprietà degli stessi per quota di un mezzo ciascuno: IN COMUNE DI ...-corpo di fabbrica costituito da appartamento sviluppantesi su

due piani (terra e primo), con annessi vano ripostiglio in corpo staccato a piano terra, cantina e ripostiglio al piano seminterrato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati, al foglio (...), con le particelle: (...) sub. (...) graffata con la particella (...), via S. n. (...), piano S1-T-1, categoria (...), classe (...), vani 12,5 R.C. Euro 1.097,47; (...) sub. (...), via S. n. (...), piano S1, categoria (...), classe (...), metri quadri 35, R.C. Euro 65,07; porzione di area adibita a strada di accesso e giardino, censita al Catasto dei Terreni, al foglio (...), con la particella: (...), sem irr arb di ettari 00, are 1, centiare 80, R.D. Euro 2,14, R.A. Euro 1,39, il tutto con ogni relativa accessione e pertinenza ed avente i seguenti confini, in unico corpo, in senso orario: particelle (...), (...), (...), (...), (...) e (...).

2 - Ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, effettuata il 17/11/2016 ai n. 51241 R.G. e n. 34100 R.P., con esonero da ogni responsabilità;

3 - condanna parti convenute S.F. e P.M., in solido fra loro, al pagamento a favore di B.B. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in complessivi € 10.602,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 1.713,00 per rimborso spese anticipate.

Conclusione

Così deciso in Bergamo il 04 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2022.